

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

Commissione Affari Costituzionali

Atto n.291

“Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”

Premessa

La legge 124/2015 all'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata o di silenzio assenso ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 241/90 nonché di quelli per i quali è necessaria **l'autorizzazione espressa o una comunicazione preventiva introducendo anche la disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione, compresa la definizione delle modalità di presentazione e di svolgimento della procedura.**

Lo schema di Decreto Legislativo, come approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, interviene in materia di SCIA rinviando a successivi decreti la precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di SCIA, comunicazione, silenzio assenso o autorizzazione espressa.

In via generale, si evidenzia l'opportunità che nel settore edilizio si proceda con cautela nella definizione della relativa disciplina in considerazione del mal coordinamento delle norme che ha interessato la materia edilizia/urbanistica nell'individuazione delle diverse tipologie di procedimento.

Si ricorda, prima fra tutti, proprio l'introduzione della SCIA caratterizzata da una non chiara applicazione nella materia edilizia in quanto non vi era stata la contestuale modifica nella normativa di settore (Dpr 380/2001). Anche la relativa disciplina generale continua oggi ad essere contenuta nella Legge 241/90.

A ciò si aggiunga il fatto che l'edilizia rientra nel governo del territorio, materia di legislazione concorrente e, pertanto, molte Regioni l'hanno disciplinata autonomamente nel rispetto dei principi fondamentali e delle indicazioni del Testo Unico.

Pertanto, come primo obiettivo, l'attuale disciplina contenuta nello schema di decreto nonché i successivi interventi normativi dovranno essere **finalizzati ad un riordino della normativa senza creare ulteriori problemi applicativi.**

Come sottolineato dalle Regioni (Intesa del 3 marzo 2016) e dal Consiglio di Stato (parere n. 433 del 15 marzo 2016) il decreto legislativo, invece, introduce alcune

novità normative senza operare un coordinamento con la disciplina contenuta nella Legge 241/90 e con le normative di settore (es. DPR 380/2001).

In particolare si condivide quanto richiesto dal Consiglio di Stato in merito all'opportunità di provvedere alla redazione di un nuovo testo che tenga conto soprattutto della necessità di **dare completa attuazione alla delega contenuta nell'articolo 5** e di procedere ad un raccordo con la disciplina contenuta nella Legge 241/90 e il Dpr 380/2001.

Da ultimo si evidenzia che nello schema di decreto non sono state riprodotte alcune importanti semplificazioni che erano state inserite nel testo prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri.

Tra queste le norme finalizzate ad introdurre la SCIA per l'agibilità e un regime semplificato in materia di autorizzazione sismica:

SCIA/agibilità

Le modifiche restituirebbero maggiore certezza alle procedure relative all'agibilità degli edifici fino ad oggi sottoposte a regimi differenziati tra una Regione e l'altra (certificato di agibilità rilasciato dal comune o attestazione del tecnico), attraverso l'eliminazione:

- del certificato di agibilità (che prevede da parte del Comune un mero controllo documentale) e la sostituzione di una SCIA a cui poi seguiranno i controlli da effettuarsi con modalità stabilite dalle Regioni e dai Comuni;
- delle duplicazioni di adempimenti con la previsione che il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche

Regime semplificato per l'autorizzazione sismica

La modifica assicurerebbe una riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e del permesso di costruire prevedendo nei casi di località a bassa sismicità l'eliminazione dell'attesa dell'autorizzazione sismica con l'introduzione della SCIA e dei relativi controlli e procedendo all'individuazione di interventi minori (es. costruzione di un muretto) che non presentano carattere primario ai fini della pubblica incolumità e che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Ad oggi, invece, tutti gli interventi sono soggetti alla medesima procedura autorizzativa.

Si auspica che le **semplificazioni in materia di agibilità e di rilascio dell'autorizzazione sismica, utili per l'attività delle costruzioni, possano essere inserite nel testo finale.**

Articolo 2 Informazione di cittadini e imprese

Comma 5

Sarebbe opportuno prevedere al comma 5 come illecito disciplinare per il dipendente punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi anche il caso in cui l'Ente locale non proceda all'individuazione dello Sportello Unico.

Peraltro il procedimento va completato con la specifica del soggetto nei confronti del quale applicare la relativa sanzione che potrebbe essere individuato nel responsabile della prevenzione della trasparenza o addirittura nell'autorità competente (Sindaco, Assessore competente ecc....).

Articolo 3 Concentrazione dei regimi amministrativi

Lo schema di Decreto legislativo, all'articolo 3, nel prevedere la disciplina della cd. Scia unica introduce una propria normativa senza apportare modifiche all'articolo 19 della legge 241/90, ma lo richiama solo per alcuni aspetti.

Dato che la norma è volta a stabilire una particolare modalità procedurale per la SCIA disponendo la presentazione di un'unica SCIA ogniqualvolta per lo svolgimento dell'attività siano necessari altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, è opportuno inserire tale disciplina all'interno dell'articolo 19 della Legge 241/90.

Inoltre, all'articolo 3, comma 1, quarto periodo dello schema di decreto, si prevede una disciplina sulla verifica dei requisiti e presupposti della SCIA diversa da quella contenuta nella Legge 241/90.

In particolare, si stabilisce che "in caso di accertata carenza dei requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la Scia prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato con riferimento "esclusivamente" alla presenza di attestazioni veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale".

L'articolo 19 della Legge 241/90 prevede, invece, che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per la SCIA, entro 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) può intervenire adottando motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi salvo il caso in cui sia possibile conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente. In tal caso l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendone le misure necessarie, entro il termine non inferiore a 30 giorni. Nel frattempo l'attività rimane sospesa. In caso di mancata adozione delle relative misure prescritte, decorso tale ultimo termine, l'attività si intende vietata. Decorso i 60 o 30 giorni l'amministrazione può sempre adottare i provvedimenti

inibitori e ripristinatori se sussistono le condizioni di legge previste per l'annullamento d'ufficio e non sono trascorsi 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato “dalla lettura combinata dei relativi precetti non è dato comprendere la relazione tra le diverse disposizioni” (...) “resta incerto il coordinamento tra le diverse disposizioni, anche tenuto conto che quelle contenute nello schema presentano presupposti applicativi e contenuti operativi parzialmente diversi da quelli codificati all’articolo 19”.

Occorre, quindi, chiarire il rapporto tra queste due diverse discipline.

In particolare, come già affermato in precedenza, essendo la SCIA unica una semplice modalità procedurale, lo schema di decreto non dovrebbe contenere una diversa disciplina sulla verifica dei relativi requisiti e presupposti e sui poteri inibitori e sanzionatori della pubblica amministrazione.